



COMUNE DI MENAGGIO
Provincia di Como

COPIA

Deliberazione n. 161 seduta del 27/10/2014

Prot. n. _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SOMMINISTRAZIONE CONTRIBUTI

L'anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di Ottobre alle ore 10:30 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

VALSECCHI ADOLFO	Sindaco	Presente
PEDRAZZINI GIANLUCA	Vice Sindaco	Assente
FIGINI MARIA GRAZIA	Assessore	Presente
REDAELLI MARIA CRISTINA	Assessore	Presente
INVERNIZZI MARIO	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Generale Sig. **De Lorenzi Dott. Giovanni**

Il **Sindaco, ADOLFO VALSECCHI**, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SOMMINISTRAZIONE CONTRIBUTI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di associazione è considerata espressione della personalità dell'uomo e come tale è inclusa nei diritti e nelle libertà fondamentali giacché l'art. 18 della Costituzione recita, che *“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”*;
- che il principio di sussidiarietà orizzontale concretamente si manifesta attraverso un intervento pubblico che si pone come suppletivo rispetto all'iniziativa dei privati, nel senso che l'intervento pubblico si giustifica solo ove i privati non siano in grado di soddisfare efficacemente interessi ed esigenze meritevoli di tutela, così come storicamente ribadito nella dottrina sociale della Chiesa e nella più eletta letteratura del nostro popolo;
- che storicamente il principio della sussidiarietà orizzontale ha trovato collocazione costituzionale giacché lo stesso art. 118 si chiude con l'affermazione secondo la quale Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 2 del TUEL “ il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
- che ai sensi dell'art. 13 del TUEL “spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico”;
- che l'ente locale può perseguire tali obiettivi, oltre che direttamente attraverso i propri organi e le proprie strutture, anche indirettamente attraverso il coinvolgimento degli enti intermedi che, agendo sul territorio con intenti aggregativi di carattere generale, perseguono di fatto molte finalità identiche a quelle del comune;
- che è interesse del comune promuovere e supportare l'attività delle associazioni locali, facendo in modo che le stesse possano assicurare pregevolmente delle funzioni riconducibili alle attribuzioni spettanti allo stesso comune;
- che tale coinvolgimento va di fatto a sostanziare un intervento dell'amministrazione comunale sulla base del principio di sussidiarietà che, già delineato dalla Carta delle autonomie locali firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con la legge 30.12.89 n. 439, dagli articoli A e 3B del Trattato Ce di Maastricht e, nell'ordinamento nazionale, dalla legge 59 del 1997, è adesso codificato dall'ultimo comma dell'articolo 118 Cost., ai sensi del quale “Stato, Regioni, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- che è possibile riscontrare la riprova che la fattispecie delle contribuzioni alle associazioni locali, allo scopo di favorirne le attività di carattere sussidiario, trovi giusta collocazione all'interno di tale principio anche attraverso la lettura di due pareri del Consiglio di Stato, il n. 1354/2002 secondo il quale “lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale” ed il n. 1440/2003, il quale sottolinea come il principio di sussidiarietà orizzontale non possa essere invocato per fattispecie di aiuti alle imprese e, escludendo che la convergenza tra interessi imprenditoriali privati e interessi degli enti locali possa essere di per sé espressione di tale principio, mette in evidenza che quest'ultimo “va piuttosto riferito ai fenomeni tipici della cittadinanza societaria, laddove si evidenziano attività di interesse generale a cura di soggetti, utenti, e agenti al medesimo tempo, operanti nella propria comunità di base”;
- che in particolare, la natura non imprenditoriale dell'attività svolta da associazioni che operano sul territorio del Comune di Menaggio e che il comune intende sostenere per l'attività svolta a beneficio della cittadinanza, è peraltro riprovata dalle disposizioni statutarie di ciascuna di esse che inglobano al proprio interno uno spiccato carattere sociale

- sussumibile tra quelli che il combinato disposto tra gli articoli 3, comma 2, e 13, comma 1, del TUEL attribuisce al comune;
- che in tal modo può legittimamente affermarsi che eventuali contribuzioni alle associazioni locali rientrino tra gli strumenti utilizzabili da parte del comune per dare applicazione all'articolo 3, comma 5, del TUEL ai sensi del quale “ i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
 - che in relazione alle associazioni richiedenti, la natura non imprenditoriale sia delle loro finalità generali che le specifiche attività svolte anche indirettamente per conto dell'Amministrazione comunale, porta altresì ad escludere che le contribuzioni economiche assegnate loro da quest'ultima rientrino nella fattispecie degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 42, 93, 106, 107, 108 e 109 del Trattato CE, operando questi ultimi nell'ambito della disciplina di tutela della concorrenza che, per quanto il concetto di impresa nell'ordinamento comunitario sia strettamente ampio, includendo qualsiasi soggetto che svolge un'attività economica indipendentemente dalla sua forma giuridica o dalle fonti di finanziamento di cui beneficia, certamente non attiene al caso di specie;
 - che una contribuzione economica da parte del comune alle associazioni aventi uno scopo sociale e di interesse generale non ricadrebbe neanche nel divieto di sponsorizzazioni passive, posto alle pubbliche amministrazioni dall'articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, in quanto la sponsorizzazione, ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 1174, 1322 e 1350 del codice civile è un contratto innominato, a prestazioni corrispettive, a forma libera e di natura patrimoniale, in forza del quale lo sponsor si obbliga a consentire allo sponsor l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome per promuovere un marchio o un logo, dietro corrispettivo di una somma di denaro o della prestazione di altre utilità da parte dello sponsor;
 - che milita a favore di questo inquadramento in primo luogo la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, 5086/98, la quale distingue il contratto di sponsorizzazione dall'accordo di patrocinio, consistendo quest'ultimo in una donazione modale nella quale il soggetto che consente che l'attività di altri si svolga sotto il proprio patrocinio non è un imprenditore commerciale, “ sicchè quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore”;
 - che rientra soprattutto in questa ricostruzione quanto asserito dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti con parere 1075/2010, ove facendo leva dalla finalità sottesa dall'erogazione proveniente dall'ente pubblico a favore del soggetto privato si evidenzia come “ la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del comune, così da promuovere l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.”, concludendo nel senso che “l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte di comuni e province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione”;

Visto l'art. 4 comma 3 lettera a) della legge n. 59/1997, afferente il principio di sussidiarietà, recante l'attribuzione delle generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo altresì le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, delle associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

Dato atto che i contributi in oggetto vengono concessi ad associazioni classificabili tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, per il compimento dei fini istituzionali e pertanto esenti dalla ritenuta d'acconto IRPEG del 4% ex art. 28 del DPR n. 600/1973;

Visto l'art. 29 dello Statuto Comunale ai sensi del quale il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio e l'art. 31 dello Statuto Comunale ai sensi del quale il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa nonché gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale;

Visto il vigente regolamento per la concessione di contributi approvato con deliberazione consiliare n. 24 in data 24.06.2008, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare:

- l'art. 1 ai sensi del quale "l'amministrazione comunale di Menaggio, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, impianti e/o terreni di proprietà comunale;

- l'art. 2 ai sensi del quale "gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:

a) assegnazione di contributi finanziari;

b) concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;

c) prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;

d) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico";

- l'art. 3 ai sensi del quale "possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, i soggetti che hanno un legame con il territorio del comune di Menaggio o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del comune e che agiscono quali:

a) enti pubblici;

b) associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;

c) associazioni non riconosciute ed i comitati;

d) soggetti o enti privati, soltanto per la manifestazione oggetto della richiesta di contributo e che abbia

ottenuto dal comune di Menaggio il patrocinio";

- l'art. 4 ai sensi del quale "il comune di Menaggio, per le finalità di cui all'art. 1 può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:

a. Sociale;

b. Culturale e dei beni artistici e storici;

c. Istruzione;

d. Sportivo e ricreativo;

e. Turistico;

f. Ambientale;

g. dello Sviluppo economico e del lavoro;

h. della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale";

- il capo III del suddetto regolamento il quale disciplina le modalità di erogazione dei contributi economici;

Visto il vigente Regolamento dei servizi e delle prestazioni socio assistenziali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 24.06.2008;

Visto il parere della Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia, deliberazione n. 6/2011 ai sensi del quale, con riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 78/2010, comma 9, *"non rientra invece nella nozione di "sponsorizzazione" la spesa sostenuta dall'ente al fine di erogare o ampliare un servizio pubblico, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento del servizio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere deve risaltare nell'impianto motivazionale il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale"*, nonché il parere della Corte dei Conti, sez. controllo Puglia, deliberazione n. 163/2010, la quale ha affermato che *"ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio - che prevede oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche - ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo*

svolgimento di attività di valorizzazione del territorio”;

Visto altresì il parere della Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, n. 89/2013, richiesto proprio dal Comune di Menaggio, secondo il quale:

- “come messo in luce anche da questa Sezione (parere n. 1075/2010), ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: essa presuppone la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, la contribuzione tuttora ammessa, (distinguendola dalle spese di sponsorizzazioni ormai vietate) è lo svolgimento, da parte del privato, di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, perciò, deve rientrare nelle competenze dell'Ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte di Comuni e Province; essa rappresenta una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. Ad esser interdetto sono dunque le spese, da parte delle Amministrazioni pubbliche, relative ad iniziative di soggetti terzi (ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio); restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere dovrà, perciò, risultare, nell'impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale”;

- “giungendo all'esame delle modifiche apportate dall'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, ad avviso del Collegio le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest'ultimo è riferito “agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito”. La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione”;

Visto l'allegato verbale della apposita Commissione consultiva per la Concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati, nominata con deliberazione della G.C. nr. 90 del 7.07.2014, esecutiva, adottato nella seduta del 20.10.2014;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Ufficio di ragioneria ai sensi dell'art. 49 c. 1 del TUEL nr. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico – contabile;

Accertato altresì che è stata acquisita l'attestazione della compatibilità monetaria e della copertura monetaria ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 19.09.2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG 2014 e sono stati assegnati ai responsabili dei servizi gli obiettivi e le risorse per l'esercizio finanziario 2014;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 in data 02.10.2009, esecutiva, con la quale sono state definite le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente;

Richiamata altresì la precitata deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 4.03.2014, esecutiva, così come modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 7.07.2014, con la quale si è proceduto alla ricognizione delle spese oggetto di taglio così come previsto dal D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e s.m.i.;

Visto il bilancio di previsione esercizio finanziario 2014;

Visti ancora:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 241/1990, art. 12;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per la concessione di contributi;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare la narrativa che precede, intendendo la stessa integralmente riportata;
- 2) Di prendere atto del verbale della Commissione Consultiva nominata con deliberazione di Giunta Comunale n. 90/2014 redatto in data 20.10.2014;
- 3) Di assegnare, ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali approvati con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 24 e n. 28 in data 24.06.2008, alle persone, agli enti e associazioni di seguito indicati, i seguenti benefici:

N	IMPORTO €	BENEFICIARIO	CAUSALE	CAP PEG	INTERVENTO	COD. SIOPE	ANNO
1	3.500,00	ASSOCIAZIONE PALLACANESTRO MENAGGIO	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2014 E COPERTURA COSTI UTILIZZO PALESTRA VANONI	857	1.06.03.05	1582	2014
2	2.014,00	CSI ORATORIO MENAGGIO	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2014 E COPERTURA COSTI UTILIZZO PALESTRA VANONI	857	1.06.03.05	1582	2014
3	1.000,00	ATLETICA CENTRO LARIO	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2014 E ORGANIZZAZIONE SETTIMA EDIZIONE MARCIA DEI CANAIA	857	1.06.03.05	1582	2014
4	1.700,00	ASD MOLINARI TRIATHLON TEAM COMO	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE QUARTA MARATHON TRAIL LAGO DI COMO	857	1.06.03.05	1582	2014
5	5.000,00	POLISPORTIVA LARIANA MENAGGIO	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2014 E COPERTURA COSTI UTILIZZO PALESTRA VANONI	857	1.06.03.05	1582	2014
6	2.000,00	CORPO MUSICALE DI LOVENO	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO 2014	758	1.05.02.05	1582	2014
7	2.000,00	ASSOCIAZIONE VIVI NOBIALLO	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO 2014	760	1.05.02.05	1582	2014
8	320,00	BENZONI DANILA	CONTRIBUTO PER RISCALDAMENTO VISTO IL REDDITO ISEE PRODOTTO CON PRESCRIZIONE DELL'UTILIZZO DI EURO 20,00 PER COPERTURA DEBITI RESIDUI TARSU 2012	1434	1.10.04.05	1581	2014

gestione competenza del bilancio di previsione 2014;

4) Di dare atto che la partecipazione economica dell'ente alle attività delle associazioni beneficiarie di cui al punto precedente avviene sulla base dei principi della sussidiarietà orizzontale e dei criteri motivazionali indicati in premessa;

5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 19 del vigente regolamento per la concessione dei contributi e benefici economici:

- in caso di contributi concessi per le singole iniziative, a conclusione delle attività per le quali essi sono stati richiesti, e comunque entro 90 giorni dalla manifestazione, i soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale apposito rendiconto; i soggetti a cui sono stati concessi dei contributi per attività e progetti sono invece tenuti a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo all'amministrazione comunale una relazione sulle attività effettuate;

- nel caso in cui le manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate ed il contributo fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere restituito all'amministrazione comunale entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione stessa;

- i soggetti assegnatari di contributi sono comunque tenuti a restituire la parte del contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute;

- la mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro;

6) Di incaricare l'ufficio ragioneria di ogni provvedimento consequenziale alla presente deliberazione;

7) Di dare atto della compatibilità monetaria della spesa con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009;

8) Di dare atto che i contributi assegnati di cui ai numeri da 1 a 7 non rientrano tra le spese oggetto di riduzione totale prevista dall'art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, così come riaffermato dalla sezione di Controllo della Lombardia della Corte dei Conti con propria deliberazione n. 137/2011 e n. 122/2011;

9) Successivamente, con votazione separata ed unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4° comma D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

COMUNE DI MENAGGIO

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 27/10/2014

Oggetto della proposta: ESAME ED APPROVAZIONE SOMMINISTRAZIONE CONTRIBUTI

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. N. 267 DEL 18.08.2000

PARERE TECNICO FINANZIARIA

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono alla specifica materia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Il Responsabile del Servizio
f.to GHIGNOLI PAOLO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la predetta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa, essendo conforme alle norme, alle regole finanziarie/contabili ed alle previsioni di bilancio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000

IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GHIGNOLI Rag. Paolo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA

Si attestano la copertura finanziaria con relativa assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 49, 147-bis e 151, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e la copertura monetaria della spesa, compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009.

IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GHIGNOLI Rag. Paolo

ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità monetaria della spesa con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009.

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
f.to GIOVANNI DE LORENZI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to VALSECCHIADOLFO

Il Segretario Generale
f.to De Lorenzi Dott. Giovanni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi dal 06/11/2014 al 21/11/2014 (art. 124, c. 1, del TUEL n. 267/2000).
- Che contestualmente alla pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune, gli estremi della deliberazione stessa sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri Capi gruppo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Menaggio, lì 21/11/2014

Il Segretario Generale
f.to De Lorenzi Dott. Giovanni

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- il giorno _____ (*decorsi 10 gg dalla data di pubblicazione - art. 134, c. 3 del TUEL 267/00*)
- il giorno _____ (*pechè dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del TUEL 267/00*)
-

Menaggio, lì _____

Il Segretario Generale
f.to De Lorenzi Dott. Giovanni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Menaggio, lì _____

Il Segretario Generale
De Lorenzi Dott. Giovanni